



FOGLIO INFORMATIVO CESSIONE DEL QUINTO dello STIPENDIO - N. 1 del 01 01 2012 -

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE
NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. - Società con socio unico. Appartenente al "Gruppo Bancario GE Capital Interbanca" e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GE Capital S.p.A.

Indirizzo della sede legale: Via Vecchia di Cuneo n. 136, Loc. Pogliola, Mondovì (CN) - CAP 12084

Tel: 0174.5561 - **Fax:** 0174.556299

Servizio Clienti: tel. 0174.566477 Fax: 0174.299798

Numero iscrizione all'elenco di Banca di Italia: U.I.C. 8691 - Codice ABI 19248

Indirizzo di posta elettronica: cgs.servizioclienti@ge.com

Sito internet: www.gemoney.it

CHE COS'E' LA CESSIONE DEL QUINTO

La Cessione del Quinto dello stipendio è una forma di finanziamento disciplinata dal D.P.R. n. 180/50 e relativo regolamento D.P.R. n.895/50 (e successive modifiche e integrazioni) nonché dal Codice Civile destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti, che possono ottenerlo cedendo al Mutuante fino a un quinto del proprio stipendio mensile per un periodo massimo di 120 mesi.

Il rimborso del finanziamento avviene mediante cessione pro-solvendo di quote della retribuzione percepita dal Mutuatario in qualità di lavoratore dipendente.

A garanzia del prestito vengono vincolati il TFR e ogni altro trattamento previdenziale pensionistico.

Il Mutuatario è obbligato a stipulare garanzie di assicurazione per i rischi vita e impiego o altre malleverie.

RISCHI TIPICI DELLA CESSIONE DEL QUINTO

Essendo finanziamenti a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o delle spese a carico del Mutuatario non imposte dal Mutuante a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.



PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

- Interessi di mora (tasso massimo)	1,3 % al mese o, se inferiore, nella diversa misura prevista dalla legge
- Polizza vita e rischi diversi impiego	15% (*) (*) Il valore è indicativo, variabile in relazione all'età anagrafica e all'anzianità di servizio del Cliente, all'ammontare del finanziamento richiesto e salva diversa valutazione del rischio specifico effettuata dall'assicuratore in sede di stipula delle coperture assicurative
- Periodicità di calcolo degli interessi	mensile
- Commissioni Finanziarie	massimo 20% del montante
- Oneri Accessori	massimo 20% del montante
di cui a titolo di Spese Istruttorie	massimo € 548,00
- Oneri Erariali	€ 14,62
- Commissione per estinzione anticipata	vedi DIRITTO DI RECESSO
- Comunicazioni periodiche	€ 0

Nella tabella sottostante sono riportati i **TAEG (anno civile)** massimi praticati al variare dell'importo finanziato.

Classe di importo	Fino a 5000 Euro	Oltre 5000 euro
TAEG MASSIMO PRATICATO	20,3125	17,8125

I **tassi effettivi globali medi (TEGM)** in vigore, relativi alla tipologia di operazione oggetto del presente Foglio Informativo, rilevati ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 108/96 e successive modifiche ed integrazioni¹, pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono consultabili sul sito internet www.gemoney.it e pubblicizzati attraverso affissione/esposizione di apposita tabella presso i locali aperti al pubblico in cui l'operazione è offerta oppure mediante consegna di un apposito foglio asportabile. I valori percentuali si riferiscono al capitale lordo mutuato.

¹ Decreto Legge 13 Maggio 2011 n. 70



DIRITTO DI RECESSO

Il Cedente può recedere dal contratto entro quattordici (14) giorni dalla data di conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il Cedente riceve tutte le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari dovute

Il Cedente che recede:

a) ne dà comunicazione al Mutuante, entro della scadenza del termine di cui sopra, mediante invio di una comunicazione scritta a GE Capital Servizi Finanziari S.p.A., Via Vecchia di Cuneo, 136 - Loc. Pogliola - 12084 Mondovì (CN), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive all'invio dei citati telegramma, telex, posta elettronica e fax; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti;

b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta (30) giorni dall'invio della comunicazione prevista dal precedente paragrafo (a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, il Cedente rimborsa al Mutuante le somme non ripetibili da questo corrisposte alla Pubblica Amministrazione.

Il Mutuante non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste al precedente paragrafo (b).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-ter del d. lgs, n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi a oggetti servizi accessori connessi con il contratto di credito.

ESTINZIONE ANTICIPATA

Il Cedente può rimborsare, in tutto o in parte, anticipatamente in qualsiasi momento l'importo dovuto al Mutuante. In tale caso il Cedente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In particolare, in caso di rimborso anticipato totale, ricevuta la relativa richiesta, il Mutuante comunicherà al Cedente l'ammontare dell'importo dovuto comprensivo del capitale residuo, interessi e altri oneri maturati, nonché dell'indennizzo eventualmente dovuto dal Cedente al Mutuante per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito.

In caso di rimborso anticipato sia totale sia parziale del credito, l'indennizzo non può comunque superare l'uno per cento (1%) dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un (1) anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un (1) anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cedente avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

L'indennizzo non è dovuto se:

(i) il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; oppure

(ii) l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

Il Cedente avrà diritto al solo rimborso della quota parte degli "Oneri Accessori" non maturati alla data di estinzione del finanziamento e dei Costi Assicurativi se previsto nelle condizioni generali della relativa polizza con la compagnia assicurativa e non avrà invece diritto ad alcun rimborso delle Commissioni Finanziarie e delle Spese di Istruttoria previste nella sezione "Prospetto Finanziario".

Dette somme saranno quantificate con riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta di estinzione anticipata.

Entro tale data il Cedente dovrà provvedere al pagamento in un'unica soluzione dell'ammontare dovuto al Mutuante, determinando così l'estinzione totale o parziale del finanziamento.

In mancanza del pagamento dell'ammontare complessivo dovuto al Mutuante, l'estinzione totale o parziale non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva rata in scadenza. In



tale ipotesi, la rata immediatamente successiva sarà comunque dovuta alla data di scadenza della medesima e l'estinzione anticipata totale o parziale potrà verificarsi alla medesima data successiva.

Esempio A	Esempio B
Importo finanziato: € 16.281,18	Importo finanziato: € 12.480,33
Oneri accessori: € 2.016,00	Oneri accessori: € 2.162,36
Data inizio: 26/08/2005	Data inizio: 20/09/2005
Data fine: 05/09/2015	Data fine: 05/10/2013
Numero rate totali: 120	Numero rate totali: 96
Estinzione anticipata totale alla rata 67	Estinzione anticipata totale alla rata 67
Rimborso oneri accessori non maturati: € 314,37	Rimborso oneri accessori non maturati: € 163,49
Indennizzo (penale): 1%	Indennizzo (penale): 0 (zero)
Totale da rimborsare: € 11.195,55	Totale da rimborsare: € 5.815,06

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

L'Utilizzatore può presentare reclamo al Concedente inviando una lettera all'attenzione dell'Ufficio Reclami di GE Capital Servizi Finanziari S.p.A., via Vecchia di Cuneo 136, 12084, Loc. Pogliola - Mondovì (CN) o via fax al 0174-293110 o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@ge.com. Sono comunque validi i reclami presentati in qualsiasi forma se contengono gli estremi del cliente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione certa del cliente. L'intermediario deve rispondere entro trenta (30) giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può presentare ricorso all'**Arbitro Bancario Finanziario**.

Per sapere come rivolgersi all'ABF il cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, chiedere all'intermediario oppure consultare la guida messa a disposizione nei locali di GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. e pubblicata sul sito www.gemoney.it nella sezione "Trasparenza".

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 28/2010 e nei casi espressamente ivi previsti, in caso di insorta controversia derivante dall'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente contratto o a esso comunque ricollegata, la cui soluzione non sia stata demandata all'ABF, le parti sono obbligate, prima di adire l'autorità Giudiziaria competente, a devolvere detta controversia **all'Organismo di Mediazione e Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Mondovì**, iscritto nell'elenco degli Organismi di Mediazione al numero 346, tenuto presso il Ministero della Giustizia, e a osservare il regolamento di procedura adottato dal suddetto organismo di mediazione e depositato presso il richiamato Ministero. Il regolamento, le tabelle delle indennità e la modulistica in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet www.ordineavvocatimondovi.it.

La sede territoriale dell'anzidetto Organismo di Conciliazione forense sarà esclusivamente Mondovì.

Qualora anche il suddetto tentativo di conciliazione tra le parti fallisca, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Cedente o quello diversamente stabilito dalla normativa in vigore.



LEGENDA

Cedente-Mutuatario” o “Cedente” o “Mutuatario”	Il richiedente lavoratore subordinato di una delle amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 6 del d.p.r. n. 180 del 1950, o di uno dei soggetti di cui agli artt. 9 e 10 del d.p.r. n. 180 del 1950 ovvero di un datore di lavoro privato. Salvo ove espressamente specificato, le norme del contratto di finanziamento si applicano indifferentemente al Cedente-Mutuatario dipendente pubblico o dipendente privato.
Commissioni Finanziarie	Le commissioni finanziarie includono le provvigioni e le commissioni dovute agli agenti in attività finanziaria, ai mediatori creditizi o agli intermediari finanziari alla cui organizzazione le parti hanno ritenuto di rivolgersi al fine di (i) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cedente-Mutuatario, definita con il contratto; (ii) concorrere all'attività istruttoria del prestito, raccogliendo la documentazione del Cedente-Mutuatario e del Debitore Ceduto; (iii) definire i relativi rapporti contabili; (iv) assistere il Cedente-Mutuatario sino alla ricezione dell'assegno di erogazione; (v) compiere ogni altra attività afferente l'intermediazione e/o la mediazione.
Costi Assicurativi	Tali costi ed oneri sono costituiti dalle polizze di assicurazione o altre coperture contro il rischio morte ed impiego, che assicurano il rimborso del capitale finanziato. Punto di attenzione: in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, i Costi Assicurativi saranno rimborsati al Cedente, solo se previsto nelle condizioni generali della relativa polizza con la compagnia assicurativa.
Debitore Ceduto	Il datore di lavoro del Cedente-Mutuatario e qualsiasi altro Ente, Società o Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) obbligato, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro o di altro evento, a riconoscere al Cedente-Mutuatario una retribuzione, una somma una tantum o un assegno periodico, anche di natura previdenziale o di quiescenza.
Mutuante	La società finanziaria GE Capital Servizi Finanziari S.p.A., la quale concede il finanziamento personale al Cedente-Mutuatario
Oneri Accessori	Gli Oneri Accessori sono comprensivi delle prestazioni di registrazioni contabili, di amministrazione del contratto, di riscossioni, di elaborazione dati in base alle leggi 197/91 e 108/96, dei costi postali, di acquisizione della provvista e della copertura, anche aleatoria, delle perdite per le differenze in valuta tra erogazione e decorrenza dell'ammortamento ed ogni altro adempimento connesso all'esecuzione del presente contratto e non esplicitamente previsto in altra voce. Punto di attenzione: in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento sarà rimborsata al Cedente solo la quota parte degli Oneri Accessori non maturati alla data di estinzione (vedasi nel dettaglio art. 11 delle condizioni generali di contratto).
Spese Istruttorie	Le Spese Istruttorie comprendono i costi e gli oneri dovuti per l'esame della documentazione, notifica, eventuale registrazione del contratto e ogni altro costo sostenuto per la fase di istruttoria e di perfezionamento del finanziamento. Non sono compresi gli oneri erariali. Punto di attenzione: in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, le Spese Istruttorie non saranno rimborsate al Cedente, bensì rimarranno acquisite dal Mutuante in quanto costituiscono degli oneri maturati con il perfezionamento del presente contratto di finanziamento



	(vedasi nel dettaglio art. 11 delle condizioni generali di contratto).
TAN (Tasso Annuo Nominale)	Il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dalle società finanziatrici all'importo lordo del finanziamento. Nel computo del TAN non rientrano oneri accessori quali provvigioni spese e imposte. Corrisponde al prezzo che il cliente paga alla società finanziatrice per la fruizione del prestito nell'intervallo di un tempo di un anno.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica.
Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del prodotto finanziario in considerazione, la corretta classe di importo e applicare le regole di calcolo per l'ottenimento del valore soglia.
Arbitro Bancario Finanziario	Il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le banche/intermediari finanziari previsto e disciplinato dalle disposizioni di Banca d'Italia.
Organismo di Mediazione e Conciliazione	Enti pubblici o privati abilitati a svolgere il procedimento di mediazione ed iscritti nell'apposito registro degli organismi di mediazione.

Dati identificativi del MEDIATORE CREDITIZIO - AGENTE IN ATTIVITA' FINANZIARIA - INTERMEDIARIO FINANZIARIO
che consegna il foglio informativo

**Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al
MEDIATORE CREDITIZIO - AGENTE IN ATTIVITA' FINANZIARIA - INTERMEDIARIO FINANZIARIO
costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo**